



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO      Presidente  
FRANCESCO MARIA CIRILLO      Consigliere  
CRISTIANO VALLE                  Consigliere - Rel.  
GIUSEPPE CRICENTI              Consigliere  
ANTONELLA PELLECCCHIA      Consigliere

Oggetto:

REVOCATORIA	
ORDINARIA	-
FIDEIUSSIONE - ATTO	
DI COSTITUZIONE DI	
FONDO PATRIMONIALE -	
CONSAPEVOLEZZA	
DELLA LESIONE - PROVA	
Ad.22/09/2023 CC	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15916/2021 R.G. proposto da:

LUCIO,                                  DONATELLA,                                  FRANCA,  
ADOLFO, domiciliati per legge in

**-ricorrenti -**

**contro**

EVOLVE SPV S.R.L. rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in

**- controricorrente -**

**nonché contro**

FINO 2 SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in

**- controricorrente -**

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ANCONA n. 419/2021 depositata il 07/04/2021.





udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

### **FATTI DI CAUSA**

La società Italfondario S.p.a. -quale mandataria dapprima della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e quindi della società Intesa San Paolo S.p.a.-, creditrice della Calzature s.r.l. in forza di scoperto di conto corrente, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Macerata i sigg. Lucio e Adolfo e le rispettive mogli Franca e Donatella ( i primi due quali fideiussori della Calzature s.r.l. in liquidazione ) per ivi sentir nei loro confronti pronunziare la nullità o la simulazione assoluta o l'inefficacia ex art. 29901 c.c. di atti di conferimento di alcuni beni immobili di rispettiva proprietà in due distinti fondi patrimoniali.

La società Italfondario S.p.a. sosteneva che tali atti erano stati posti in essere per sottrarre i beni alla garanzia dei loro crediti.

Nel corso del giudizio interveniva in causa la Unicredit S.p.a., pure creditrice in forza di scoperto di conto corrente con la calzature S.r.l., aderendo alle domande della Italfondario S.p.a.

Il Tribunale di Macerata rigettava le domande di nullità e di simulazione, dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti delle banche sia l'atto di conferimento di beni in fondo patrimoniale in data 26/07/2006 dei coniugi Lucio e Franca sia l'atto di conferimento di beni in fondo patrimoniale in data 26/07/2006 dei coniugi Adolfo e Donatella

Le due coppie di coniugi proponevano autonomi atti di appello avverso la sentenza del primo giudice.

La Corte d'Appello di Ancona, riunite le impugnazioni, nel ricostituito contraddittorio con le società Italfondario S.p.a. e Fino





2 Securisation S.r.l. -subentrata a Unicredit S.p.a.-, dichiarato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di rigetto delle domande di nullità e di simulazione assoluta degli atti dispositivi impugnati, rigettava gli appelli in ordine all'azione revocatoria.

Avverso la sentenza n. 419 in data 07/04/2021 della Corte d'Appello di Ancona propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, i sigg. Lucio e Adolfo Franca e Donatella

Resistono con separati controricorsi le società Evolve SPV S.r.l. (cessionaria dei crediti di Intesa San Paolo S.p.a.) e Fino 2 Securisation S.r.l.

I ricorrenti e la Fino 2 Securisation S.r.l. hanno depositato anche memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il 1° e il 2° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.

Si dolgono che la Corte d'appello abbia erroneamente ravvisato la sussistenza del requisito della conoscenza del pregiudizio arrecato (*scientia damni*) argomentando dalla esclusiva circostanza della mera anteriorità dei crediti vantati dalle banche rispetto alla costituzione dei fondi patrimoniali.

Lamentano che la corte di merito ha erroneamente equiparato la consapevolezza dell'esistenza della fideiussione con la coscienza e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.

Si dolgono altresì dell'erronea valutazione degli elementi di prova forniti e dell'erronea applicazione della norma in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che il residuo compendio immobiliare di loro rispettiva proprietà era





invero senz'altro ben idonea a garantire le obbligazioni contratte dalla debitrice principale, società a responsabilità limitata.

3. I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha ritenuto che la mera concessione della fideiussione, avvenuta nell'anno 1997, potesse essere prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie delle due banche, a fronte di atti di disposizione patrimoniale, quali il conferimento degli immobili in fondi patrimoniali, intervenuti nell'anno 2007, quando ancora la situazione economia della società garantita non era pregiudicata, in quanto la dichiarazione di fallimento intervenne soltanto nell'anno 2011.

A tale stregua, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa inidonea a dare invero congruamente conto delle ragioni dalla corte di merito poste a base della raggiunta conclusione, essendosi essa invero limitata a fare richiamo a pronunce di legittimità senza un adeguato riferimento alla concreta fattispecie in argomento, caratterizzata dal rilascio della garanzia un decennio prima del compimento degli atti di disposizione *de quibus*.

Del pari deve rilevarsi con riferimento all'evento di danno, ravvisato nella mera costituzione del fondo patrimoniale pur in presenza di ulteriori immobili aggredibili dai creditori bancari.

Al riguardo la corte di merito ritiene anzi non aggredibili da parte dei creditori gli immobili facenti capo alla Immobiliare S.a.s., in quanto società di persone, della quale era socio Lucio del tutto omettendo di fare riferimento, dandone congruamente conto del contrario approdo cui è pervenuta la S.C. nell'affermare che le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo)





consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società (v. v. Cass. n. 15605 del 7/11/2002 Rv. 558296 - 01).

Alla fondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti, assorbito il 3° motivo ( con il quale i ricorrenti denunziano violazione ed errata applicazione degli artt. 167 e seguenti. 2901 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., dolendosi che la Corte d'appello abbia ritenuto irrilevanti le ragioni che avevano indotto i coniugi e a costituire il fondo patrimoniale per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia in presenza di tre figli minorenni), consegue l'accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 22/09/2023.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

